



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI GELA
ORDINANZA N.02/2026

Il CF (CP) Daniele CURCI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela;

- visto l'art. 14 della legge 84/94;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- vista la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli di Gela e Licata;
- visto il Decreto n.26 del 15.08.2025 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli di Gela e Licata;
- vista l'Ordinanza n. 6/2020 del 01.07.2020, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto e nella rada di GELA e nel porto di LICATA, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- vista la nota n. 26176 del 15.12.2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;
- vista la nota n. 1622 del 07.01.2026, con la quale la Direzione Marittima di Palermo ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiornamento delle tariffe di ormeggio/disormeggio e battellaggio nei porti di Gela, Porto Empedocle e Licata;

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio e battellaggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Art. 1

Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli di GELA e LICATA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto e nella rada di GELA e di battellaggio nell'ambito del porto e nella rada di GELA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
0	500	59,00
501	1.000	96,50
1.001	2.000	153,50
2.001	3.500	231,50
3.501	5.000	279,00
5.001	7.500	332,00
7.501	10.000	425,00
10.001	15.000	514,50
15.001	20.000	649,00
20.001	30.000	761,00
30.001	40.000	894,50
40.001	50.000	1.118,50
50.001	60.000	1.343,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 150,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto e nella rada di Gela alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
0	500	33,50
501	1.000	54,50
1.001	2.000	86,50
2.001	3.500	132,50
3.501	5.000	159,00
5.001	7.500	188,00
7.501	10.000	240,50
10.001	15.000	292,00
15.001	20.000	368,50
20.001	30.000	431,00
30.001	40.000	508,00
40.001	50.000	634,50
50.001	60.000	762,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 84,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

SERVIZIO BATTELLAGGIO:

Per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato si applicano le seguenti tariffe massime di servizio:

Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €
in diga ai nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 6 ed in rada entro mezzo miglio	94,00
in rada fra mezzo miglio ed un miglio	106,50
in rada fra un miglio e due miglia	111,00
in rada fra le due miglia e le tre miglia	121,00
in rada fra le tre miglia e le sei miglia	447,00
Motobarca a disposizione della Raffineria Servizio di evacuazione per sicurezza e/o emergenze	
per servizio svolto entro un miglio dal porto con impiego di durata di un'ora. Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due ore.	176,00
per servizio svolto fuori porto con distanza non superiore alle 2 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici e con impiego di durata di un'ora. Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due ore.	210,00
per servizio svolto fuori porto, a distanza comprensiva tra le 2 e le 6 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici, con impiego di durata di un'ora. Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due ore.	474,00
TRASPORTO PROVVISI DI BORDO:	
fino a 500 kg	109,50
da 501 a 1.000 kg.	126,00
da 1.001 a 2.000 kg.	252,50
da 2.001 a 3.000 kg.	365,50
da 3.001 a 4.000 kg.	480,50
da 4.001 a 5.000 kg.	590,00
TRASPORTO FUSTI METALLICI:	
fino a 500 kg	229,50
da 501 a 1.000 kg.	265,50
da 1.001 a 2.000 kg.	534,00
da 2.001 a 3.000 kg.	774,00
da 3.001 a 4.000 kg.	1.014,50
da 4.001 a 5.000 kg.	1.248,50
TRASPORTO PEZZI SPECIALI: Intendendo per pezzo speciale un singolo pezzo, non divisibile, non rientrante tra le provviste di bordo, e di peso unitario superiore a Kg. 299. Devono considerarsi pezzi speciali i cavi metallici e non, ove questi superino i Kg. 299 e non risultino divisibili.	
fino a 1.000 kg	627,50
da 1.001 a 2.000 kg.	907,00
da 2.001 a 3.000 kg.	1.224,50
da 3.001 a 4.000 kg.	1.528,00
da 4.001 a 5.000 kg.	1.842,50

Per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina si applica un'indennità pari al 30% della tariffa di cui al presente articolo, ogni 30 minuti (trenta) minuti o frazione.

Per le navi militari sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa massima di ormeggio o disormeggio di cui al presente articolo.

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari alla tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore
- per la richiesta di un secondo mezzo nautico sarà applicata un'indennità del 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave
- per l'attività di presidio che comporta la presenza sottobordo di un mezzo nautico, al pontile ENI comunque per un minimo di tre ore, al fine di garantire la sicurezza della Raffineria, è applicata una tariffa per ogni ora o frazione di € 372,50

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:

1. il primo giorno dell'anno;
2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
9. il 1° novembre, Ognissanti;
10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
13. il Santo Patrono di Gela;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.

e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori/barcaioli si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori/barcaioli un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio ed altra attività nautica di supporto, o per il servizio di assistenza a navi ormeggiate al pontile (settore levante), questi sono compensati con € 57,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore le due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 28,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- a) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 4/2024 del 20 febbraio 2024.

Art. 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

GELA, li _____

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
Capitano di Fregata (CP)
Daniele CURCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 3 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 4° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		
Altre navi su collegamenti non di linea	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dall' 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.